



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N.
del

15
28/MARZO/2019

OGGETTO Proroga nomina Dott. Nicolo Benfante dal 01/04/2019 al 30/06/2019, di esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii. in materia di Bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria.

IL SINDACO

Richiamata la nota con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Camporeale;

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Arteso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r.41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;

Verificato che – ai sensi del citato art. 14 – il numero di incarichi nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due.

CHE l'ente con delibera di C.C. n. n. 66 del 29/12/2018, ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che occorre evidenziare la situazione strutturale dell'ente come segue:

- con la determinazione dirigenziale n. 11090 del 16.04.2015 si prendeva atto della cessazione del rapporto di lavoro con il responsabile del servizio economico finanziario di ruolo a far data del 26.08.2013;
- da quella data, ad oggi, l'ufficio di ragioneria essendo stato privo di figure qualificate come il responsabile del servizio Economico Finanziario, temporaneamente la responsabilità è stata assegnata ai Segretari Comunali pro tempore, a dipendenti di altri enti con convenzioni temporanee ex art. 14 del CCNL del 2014, e con decreti sindacali di individuazione temporanea al Comandante della Polizia Municipale;

Evidenziato che l'assenza di personale all'interno dell'ufficio ragioneria con le necessarie competenze nella redazione dei documenti contabili (Bilanci, consuntivi, certificazioni, ecc...) ha determinato notevoli ritardi nell'adozione dei documenti contabili previsti per legge;

Che per le funzioni di responsabile del Settore - servizi economico finanziari e tributari è stato nominato con decreto sindacale n. 31 del 12.11.2018 il Comandante della Polizia Municipale ;

Che in data 18.10.2018, in virtù del D.D.G. n. 196 del 25.07.2018 si è insediato il Commissario ad acta dott. Giuseppe Petralia per l'intervento sostitutivo - approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e documenti contabili - invito ad adempiere.

Preso atto altresì della nota della Corte dei Conti acquisita al protocollo al n. 110 del 7.01.2019 con la quale viene trasmessa la deliberazione n. 1/2019/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia in data 7 novembre 2018 con la quale ha rilevato incongruenze sul consuntivo 2015;

Acquisita la nota dell'organo di Revisione allocata al protocollo con il n. 212 del 09.01.2019 con la quale lo stesso puntualizza le operazioni da svolgere prima di poter procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo compresa la stabilizzazione del personale precario;

Che, pertanto, appare necessario che il Sindaco e l'Amministrazione, nell'interesse dell'ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante difficili problematiche connesse al servizio economico-finanziario e tributario dell'ente

Che tale supporto si rende necessario al fine di garantire quei contributi necessari ad accelerare l'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, rispetto ai quali l'ente è in fortissimo ritardo, sia in quanto strumenti funzionali, sia in quanto il loro ritardo penalizza ulteriormente la gestione amministrativa corrente dell'ente, fra l'altro anche a causa del rinvio dei trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale (subordinati all'adozione del rendiconto e del bilancio);

Che il nuovo processo di armonizzazione contabile richiede la collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di adeguamento che vede tutta la struttura organizzativa coinvolta in un'attività di aggiornamento e monitoraggio per l'attuazione dei principi che governano la contabilità pubblica;

Che, anche il Revisore dei Conti ha più volte evidenziato e precisato le criticità nella gestione della procedura prevista dalla nuova disciplina della contabilità armonizzata con specifico riferimento ad esempio alla gestione della fase di riaccertamento dei residui;

Che l'ente in assenza dei documenti finanziari sopra citati, non ha adottato il PEG, che include secondo le previsioni dell'art. 169 del d. lgs 267 del 2000, il Piano di Dettaglio degli Obiettivi, il Piano esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance, documento di fondamentale importanza per la pianificazione e programmazione dell'ente e degli obiettivi di governo e la cui assenza non consente di attuare e verificare il ciclo della performance secondo le previsioni di cui al d. lgs. 150/2009 e succ. modif. e integ.;

Che, in definitiva, l'estrema difficoltà di gestire l'attuale fase amministrativa e finanziaria per le ragioni di cui sopra rappresenta sicura fonte di danni patrimoniali certi e gravi all'ente laddove non sia fronteggiata attraverso un adeguato supporto professionale;

Che tale supporto, proprio per l'ambito specifico in cui interviene, di assoluta importanza strategica per l'attività amministrativa dell'ente e per gli obiettivi del Sindaco e della sua Amministrazione, richiede il vincolo di fiducia intuiti persona con il Sindaco;

Preso atto :

1. degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo, per la Regione Siciliana, di cui alle deliberazioni nn. 143/2000, 27/2001, 38/2001, 3555/2004, 1649/2007, che riconoscono al Sindaco la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dalla sussistenza di una

specifica struttura amministrativo-burocratica di supporto, precisando che l'incarico de quo differisce dalla diversa ipotesi delle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e che gli esperti sono legati al Sindaco da uno stretto rapporto fiduciario;

2. dalla deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - n. 10/2011/SS.RR./PAR con la quale si è escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;

3. della deliberazione della Corte dei Conti sez autonomie riunite della Regione Sicilia n. 19/2013 che ha ribadito, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72/2011 e 95/2012, che anche i compensi degli esperti del sindaco debbono essere compresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7 del d. lgs 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

4. della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ 2008 *con le quali, in sede di giudizio di responsabilità contabile, è stato:*

a. ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b. che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c. che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Dato atto che la spesa sostenuta dall'ente nell'anno 2009 per tali tipologie di incarichi è pari a 36,000,00;

Vista la delibera, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2017 con la quale, la Corte, riprendendo l'orientamento già espresso a riguardo, in via preliminare osserva che la *ratio* sottesa alle leggi statali che pongono tali tipologie di limiti è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della relativa spesa e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, infatti, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che, nel corso dell'anno 2009, non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma *de qua* fissa per essi un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. Ritiene la Corte "che a questo proposito si è sviluppato un orientamento incline a ritenere, che in assenza di una base di spesa nei periodi di tempo contemplati dalla norma, sia possibile colmare la lacuna normativa creandone una *ex novo* valida per il futuro".

Rilevato che :

1. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
2. in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al dr. Nicolò Benfante nato a Palermo il 24/04/1965, il quale, come risulta dal curriculum professionale, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 23/01/2019 al n. 697 è in possesso di professionalità ed esperienza in materia, necessaria per assolvere all'incarico;

Preso Atto che con Determinazione Sindacale n. 01 del 23/01/2019 è stato conferito l'incarico di esperto al Dott. Nicolò Benfante, in materia di bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria;

Ritenuto opportuno prorogare l'incarico di che trattasi per l'apporto professionale svolto in materia di bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria, per il periodo 01/04/2019 al 30/06/2019;

Dato atto:

- che l'apporto del dr. Nicolò Benfante nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate.
- che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile di euro 1.500,00, oltre oneri previdenziali ed iva, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato disciplinare d'incarico;

Considerato :

1. che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare sull'attività svolta anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
2. che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, il dr. Nicolò Benfante potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
3. che il compenso mensile di €. 1.500,00 oltre oneri previdenziali ed iva, è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;

Acquisita la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità al presente allegata;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DECRETA

1. Di prorogare la nomina del dr. Nicolò Benfante nato a Palermo il 24/04/1965, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii., in materia di Bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria;

2. Di dare atto che:

- il presente incarico ha la durata per il periodo 01/04/2019 sino al 30/06/2019, salvo rinnovo secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti dal relativo disciplinare, allegato alla presente. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;

- il compenso mensile è pari ad euro 1.500,00, quindi complessivamente ammonta ad € 4,500,00 oltre oneri previdenziali ed iva;

- il compenso mensile di euro 1.500,00 oltre oneri a carico Ente (di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia) è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;

- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, anche su richiesta dello scrivente e/o laddove lo scrivente ritenesse necessario / opportuno ;

- l'esperto incaricato è obbligato a rendere pareri scritti su richiesta del Sindaco, e dei responsabili di settore, in materia di Bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria;

3. di trasmettere al Responsabile del II° settore di predisporre gli atti prodromici e/o consequenziali;

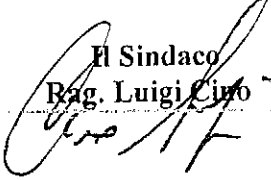
4. di impegnare la spesa scaturente dall'onere del presente atto, pari ad euro 4,500,00 oltre oneri previdenziali ed iva, nella missione 1 01.01-03. "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", e precisamente nel programma 01 "Organi Istituzionali", del bilancio di previsione 2018/2020 approvato in data 29/Dicembre/2018 con delibera di C.C. n. 66;

5. di stabilire che il dr. Nicolò Benfante per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

6. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico;

7. di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione trasparenza del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti d'Area;

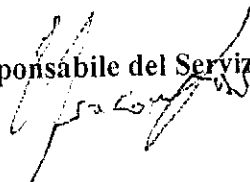
8. di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio on-line ed inserito nella relativa raccolta e registrato a cura del Servizio Affari Generali.

Il Sindaco
 Rag. Luigi Ciro


Il Responsabile del Servizio Organi Istituzionali (II° Settore) sulla presente determina sindacale, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della L. 8.06.1990 n. 241 così come recepito dalla L.R. 48/91, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale li 28/3/2019

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Servizio Finanziario sul presente atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell'art.12 della legge regionale 30/2000.

Camporeale li 28/3/2019

Il Resp. del Servizio Finanziario

